

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Un Comune - come Paradiso - può applicare un congedo paternità inferiore ai 10 giorni?

Con pochi voti di scarto il Consiglio comunale di Paradiso ha approvato il 13 dicembre 2021 la modifica dell'art. 74 lett. i) del Regolamento organico dei dipendenti comunali e delle sue aziende municipalizzate, prevedendo un congedo pagato per nascita dei figli tra i 5 e i 10 giorni.

Nel commento alla citata modifica il Municipio di Paradiso afferma che il Comune quale ente di diritto pubblico con rapporti di impiego di diritto pubblico ha diritto a derogare all'art. 329g del Codice delle obbligazioni che istituisce un congedo paternità di 10 giorni pagati. Il Municipio afferma di voler applicare la forchetta da 5 a 10 giorni tenendo conto *“della diligenza e della fedeltà del dipendente che ne fa richiesta”*.

Dal profilo politico e sindacale è certamente un brutto segnale che un Comune ticinese voglia derogare a una norma ampiamente votata dal popolo svizzero e ticinese il 27 settembre 2020 per favorire la conciliazione famiglia-lavoro (la modifica del Codice delle obbligazioni fu oggetto di un referendum da parte dei contrari).

La Sezione enti locali dovrà esaminare ovviamente questa modifica del ROD di Paradiso, come tutte le altre, una volta cresciuta in giudicato.

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. Ritiene politicamente accettabile una simile deroga da parte di un Comune?
2. La Sezioni enti locali si opporrà a questa deroga?
3. A che punto è l'introduzione del congedo paternità di 10 giorni nei regolamenti organici dei dipendenti dei Comuni ticinesi?

Raoul Ghisletta